

Allegato "A" al N. 34371/14627 di Repertorio

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
A.P.A.R. Associazione Piccoli Animali Randagi

Art. 1

Costituzione - Denominazione - Sede

1.1. È costituita l'associazione denominata "A.P.A.R. Associazione Piccoli

MARCA DA BOLLO
 €16,00
 SERVIZIO
 Ministero del Tesoro
 e delle Finanze
 Contratto
 00026752 00001F47 00005C01
 01135611 13/08/2015 11:48:47
 4578-00088 EEA8C0A2CA0F33
 10E11F3C11W 4740026834461
 0 1 14 042653 446 1

- Art. 2.**

- 2.1 L'Associazione non ha fini di lucro, è strutturata democraticamente e le cariche associative sono elettive e gratuite.
- 2.2 L'Associazione ha lo scopo, in via esclusiva, di:
 - a) svolgere attività a tutela dei diritti dei piccoli animali randagi attraverso la promozione della solidarietà, del volontariato, della tutela e del rispetto dei diritti degli animali;
 - b) raccogliere e distribuire beni da destinare a istituzioni già esistenti che si occupano dell'assistenza e cura di cani e gatti randagi;
 - c) sensibilizzare l'opinione pubblica riguardo il problema del randagismo;
 - d) collaborare con enti pubblici e privati preposti dalle norme vigenti alla protezione dei diritti degli animali al fine di contrastare il fenomeno del randagismo.
- 2.3 Al fine di svolgere le proprie attività e perseguire i propri scopi, l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri associati.
- 2.4 Le prestazioni fornite dagli associati nell'ambito dell'oggetto sociale e degli scopi perseguiti dall'Associazione sono da considerarsi rese a titolo gratuito e non possono essere retribuite, sotto alcuna forma, neppure dall'eventuale beneficiario (ad es. il padrone del cane o gatto affidato).
- 2.5 L'Associazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Art. 3

3.1 Per la realizzazione diretta ed indiretta del proprio oggetto sociale, come definito nel precedente articolo 2, l'Associazione potrà svolgere, a titolo esemplificativo, ma non tassativo, le seguenti attività: organizzare raccolte e distribuzioni di beni da destinare all'assistenza e alla cura di cani e gatti randagi; gestire, anche in collaborazione con le istituzioni pubbliche, canili e/o gattili in cui ricoverare, ospitare e recuperare cani e gatti randagi o affidati; chiedere l'assistenza di veterinari volontari per provvedere alla cura di cani e gatti randagi; provvedere a quanto altro si rendesse necessario e opportuno al fine di contribuire alla soluzione del

problema del randagismo; accogliere cani e gatti randagi, fornendo assistenza, cura e ricovero ai medesimi.

3.2 Per lo svolgimento e l'utile realizzazione delle sue attività e il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

3.3 In via esemplificativa e non tassativa, l'Associazione potrà altresì:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;
- b) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- c) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e/o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione;
- d) costituire, ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria, strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali nonché di partecipare a società del medesimo tipo, purché a carattere di non prevalenza;
- e) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, sempre a carattere di non prevalenza, attività di commercializzazione.

3.4 È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4

Associati

4.1 L'Associazione è aperta a tutti coloro, persone fisiche o persone giuridiche, enti di fatto e/o enti pubblici, che, interessati alla realizzazione degli scopi e dell'oggetto sociale di cui al precedente articolo 2, diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statutari e che condividano lo spirito e le ispirazioni di fondo che animano l'associazione.

4.2 I soci diversi dalle persone fisiche partecipano alla vita associativa attraverso una persona fisica da essi designata quale rappresentante.

4.3 L'adesione all'Associazione è volontaria ed avviene secondo modalità e termini di cui al successivo articolo 5.

4.4 Gli associati si dividono in:

- a) *associati fondatori*: si considerano tali gli associati che hanno partecipato all'assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'Associazione;
- b) *associati ordinari*: si considerano tali tutti gli associati che hanno aderito all'Associazione successivamente alla sua costituzione, previa presentazione di apposita domanda scritta, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto;
- c) *associati onorari o benemeriti*: si considerano tali coloro che

vengono insigniti di tale qualifica per volontà del Consiglio Direttivo, a fronte del costante impegno profuso all'interno dell'associazione o per notorietà e la positiva immagine che con la loro presenza possono recare all'associazione.

Art. 5

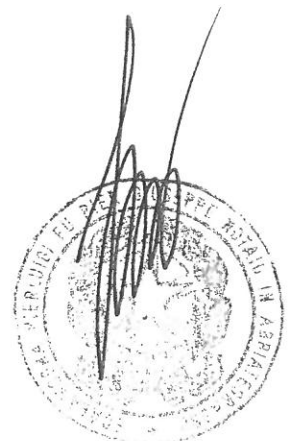
Assunzione della qualifica di associato

- 5.1 Per l'assunzione della qualifica di associato ordinario è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, nella forma e secondo le modalità stabilite dal medesimo. Nella domanda di ammissione l'aspirante associato dichiara di accettare senza riserve il presente statuto e le delibere adottate dagli organi associativi.
- 5.2 Il riconoscimento della qualifica di associato ordinario si acquisisce per effetto di apposita delibera del Consiglio Direttivo e a suo insindacabile giudizio.
- 5.3 L'ammissione all'Associazione decorre dalla data della delibera del Consiglio Direttivo che deve prendere in esame le domande di ammissione di nuovi associati. Il Consiglio Direttivo delibera nella riunione successiva alla data di presentazione della domanda di ammissione, deliberandone l'iscrizione nel registro degli associati.
- 5.4 Il Consiglio Direttivo deve riferire all'Assemblea relativamente alle domande di ammissione non accolte.

Art. 6

Diritti e doveri degli associati

- 6.1 Tutti gli associati godono degli stessi diritti e sono assoggettati ai medesimi doveri.
- 6.2 La qualifica di associato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.
- 6.3 Tutti gli associati hanno il diritto di:
 - a) partecipare e votare in seno all'Assemblea (se in regola con il pagamento della quota associativa);
 - b) votare il bilancio e ogni altra proposta di delibera;
 - c) esercitare l'elettorato attivo o passivo per le cariche associative;
 - d) concorrere al raggiungimento degli scopi associativi;
 - e) usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
 - f) frequentare i locali dell'Associazione;
 - g) partecipare a tutte le iniziative ed alle attività dalla stessa organizzate;
 - h) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata in favore dell'Associazione nei limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
- 6.4 Tutti gli associati sono obbligati a:
 - a) osservare il presente statuto, il relativo regolamento di attuazione, se esistente, gli altri eventuali regolamenti interni e tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
 - b) frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
 - c) contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi associativi secondo gli indirizzi degli organi sociali attraverso



il proprio apporto finanziario o prestando la propria attività personale, spontanea e gratuita;

- d) non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni e gli scopi che animano l'Associazione;
- e) pagare la quota associativa annuale e le altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo.

6.5 L'Assemblea può prevedere quote associative di importo diverso per consentire agli associati di contribuire al sostegno economico dell'Associazione secondo le proprie possibilità e intenzioni.

Art. 7

Perdita della qualifica di associato

7.1 La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione, per causa di morte, ovvero per scioglimento o estinzione dell'Associazione.

7.2 La perdita della qualifica di socio consegue anche volontariamente, a mezzo comunicazione scritta di recesso dalla compagine sociale inviata al Consiglio Direttivo. L'associato, pertanto, potrà in ogni momento recedere dall'Associazione, qualora non abbia assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima di detta scadenza.

7.3 Gli associati possono essere espulsi dall'Associazione per i seguenti motivi:

- a) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione o realizzino atti pregiudizievoli all'Associazione o in contrasto con gli scopi perseguiti dall'Associazione;
- b) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti attuativi, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali dell'Associazione secondo le prescrizioni statutarie;
- c) quando, senza giustificato motivo, si rendano morosi nell'eventuale pagamento della tessera sociale e delle quote sociali e/o di altre somme stabilite dal Consiglio Direttivo per la partecipazione a talune iniziative dell'Associazione;
- d) per indegnità.

7.4 Le delibere di espulsione di un associato sono di competenza dell'assemblea e sono assunte a maggioranza semplice. Il provvedimento deve essere prontamente comunicato per iscritto all'associato e deve essere motivato.

7.5 Il socio espulso può ricorrere all'autorità giudiziaria entro 6 (sei) mesi dal giorno in cui è stata comunicata la deliberazione di esclusione. Il ricorso non sospende l'esecutività dell'iniziale espulsione.

7.6 Gli associati, che abbiano receduto o che siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 8

Organi dell'Associazione

8.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- il Segretario;
- l'Organo di revisione, se nominato;
- Collegio dei Probiviri, se nominato.

Art. 9

Assemblea degli associati

9.1 L'Assemblea degli associati è composta da tutti gli associati, ognuno dei quali ha diritto di voto.

9.2 Sono ammessi in Assemblea tutti gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

9.3 L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

9.4 Le assemblee sono convocate dal Presidente dell'Associazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari.

9.5 L'avviso di convocazione deve essere inviato con almeno otto giorni di preavviso e deve contenere la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

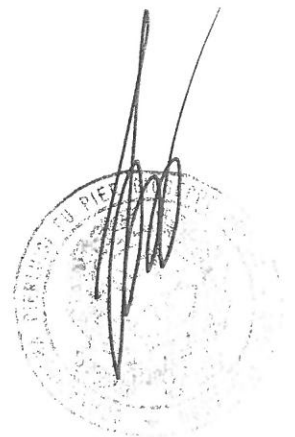
9.6 L'Assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

9.7 L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

9.8 L'Assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, l'assemblea dovrà aver luogo entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui viene richiesta. Ove il Consiglio Direttivo non vi provveda, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale su istanza di almeno un decimo degli associati.

9.9 L'Assemblea in sede ordinaria:

- a) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;
- b) approva il bilancio preventivo e consuntivo redatti dal Consiglio Direttivo;
- c) approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- d) provvede alla elezione dei componenti il Consiglio Direttivo;
- e) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle e avrà indicato nell'ordine del giorno;
- f) delibera in ordine all'esclusione degli associati;
- g) delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla



legge o dallo statuto.

- 9.10 L'Assemblea in sede straordinaria:
- a) delibera sulle modificazioni del presente statuto;
 - b) delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo;
 - c) delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo statuto.
- 9.11 In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno la metà degli associati.
- 9.12 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.
- 9.13 In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, deliberando validamente a maggioranza semplice.
- 9.14 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
- 9.15 Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 9.16 Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
- 9.17 L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta dal Presidente in carica o, in sua mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza di questo, dall'associato più anziano presente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario.
- 9.18 In assemblea è ammessa delega.
- 9.19 Possono partecipare in Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si rilevi opportuna per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche e sia autorizzata dall'Assemblea.
- 9.20 Le votazioni possono venire per alzata di mano o con altre modalità, ma comunque palesi, a seconda di quello che decide il Presidente dell'assemblea e salvo quanto previsto nel regolamento di attuazione.
- 9.21 Le deliberazioni assunte dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro verbali a cura del segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.
- 9.22 Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza degli associati, ancorché non intervenuti. La pubblicità delle delibere si attua mediante affissione del relativo verbale presso la sede sociale e, se del caso, presso le altre sedi amministrative eventualmente istituite a norma dell'articolo 1.
- 9.23 Le delibere assunte dall'Assemblea degli associati nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto obbligano tutti i soci dell'Associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

Art. 10
Consiglio Direttivo

- 10.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto.
- 10.2 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) membri fino ad un massimo di 9 (nove) membri, compreso il Presidente e il Vice Presidente.
- 10.3 Tutti i consiglieri sono eletti dall'Assemblea, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto e nell'eventuale regolamento di attuazione.
- 10.4 I consiglieri eleggono fra loro il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario a maggioranza assoluta.
- 10.5 Per la prima volta i membri del Consiglio Direttivo sono eletti direttamente in sede di costituzione dell'associazione dai soci promotori-fondatori
- 10.6 I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 (tre) anni e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori. Essi sono rieleggibili e svolgono la loro funzione gratuitamente. In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.
- 10.7 Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto, il Consiglio direttivo ha il compito di:
- a) eleggere fra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente dell'Associazione, nonché il Segretario;
 - b) disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'Assemblea degli Associati in conformità al presente statuto;
 - c) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
 - d) provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, rendendo il conto della gestione all'Assemblea degli Associati in sede di approvazione dei bilanci annuali;
 - e) redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione, sottoponendolo all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
 - f) predisporre gli atti e i regolamenti che di volta in volta si rendessero necessari per disciplinare le attività dell'Associazione, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea;
 - g) elaborare il programma di attività da far approvare dall'Assemblea degli associati e curarne l'esecuzione;
 - h) deliberare in merito alle questioni attinenti al programma di attività approvato dall'assemblea dei soci;
 - i) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;
 - j) stabilire gli importi delle quote annuali di associazione;
 - k) deliberare sulle richieste di adesione all'Associazione degli aspiranti associati;
 - l) proporre l'esclusione degli associati;
 - m) pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano



necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;

- n) adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario nell'interesse dell'Associazione;
 - o) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
 - p) ratificare, nella prima seduta disponibile, i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità o urgenza.
- 10.8 Possono essere eletti consiglieri soltanto soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.
- 10.9 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei Consiglieri. In quest'ultimo caso, il consiglio dovrà riunirsi entro 15 (quindici) giorni.
- 10.10 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari.
- 10.11 Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e vota a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 10.12 In seno al Consiglio Direttivo non è ammessa delega.
- 10.13 L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive del consiglio direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è rieleggibile.
- 10.14 Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti.
- 10.15 Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale a cura del Segretario, all'uopo nominato dal Presidente fra i presenti.

Art. 11

Presidente e Vice-Presidente dell'Associazione

- 11.1 Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione (nonché Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo), è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti e dura in carica tre (3) anni.
- 11.2 Egli rappresenta l'Associazione sia di fronte ai terzi che in giudizio. Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
- 11.3 Il Presidente è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'Associazione.
- 11.4 Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.
- 11.5 Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, al Presidente compete:
- a) curare l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo, intrattenendo i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
 - b) sorvegliare il buon andamento amministrativo

dell'Associazione;

- c) curare l'osservanza dello statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario;
- d) adottare in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione;
- e) esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.

- 11.6 Il Vice Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo ovvero quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.
- 11.7 Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'Associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vice Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita procura.

Art. 12

Segretario

- 12.1 Il Segretario è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, resta in carica per 3 (tre) esercizi e può essere confermato per ulteriori trienni. All'atto di nomina vengono precisati la natura ed i limiti dell'incarico del Segretario.
- 12.2 Il Segretario tiene i libri contabili dell'Associazione e archivia i documenti giustificativi delle attività del Consiglio Direttivo e, in generale, dell'Associazione. Ha facoltà di riscuotere somme e valori, eseguire i pagamenti deliberati, rilasciare quietanze, provvedere ad operazioni bancarie attive e passive, il tutto secondo le istruzioni e i limiti imposti dal Consiglio Direttivo. I movimenti di tesoreria sono svolti attraverso un conto corrente bancario o postale intestato all'Associazione.
- 12.3 Il Segretario tiene l'amministrazione generale e, insieme al Presidente, predispone i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre al Consiglio Direttivo.
- 12.4 Il Segretario, inoltre:
- a) provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa dell'Associazione;
 - b) provvede alla tenuta e aggiornamento del libro degli associati e alla redazione dei verbali degli organi sociali.

Art.13

Organo della revisione legale

- 13.1 È facoltà dell'Associazione istituire un organo della revisione legale, che potrà essere costituito da un revisore legale o da un collegio di revisione composto da 3 (tre membri), nominati dall'Assemblea degli associati, tra persone esperte di amministrazione; essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Nel caso di revisore legale, lo stesso dovrà essere iscritto nel Registro dei revisori legali. Nel caso di Collegio, soltanto il Presidente, eletto a maggioranza fra i suoi componenti,



dovrà essere iscritto nel Registro dei revisori legali.

- 13.2 Ove sia istituito, l'Organo della revisione legale avrà il compito di controllare la gestione amministrativa dell'Associazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.
- 13.3 Il controllo sulla gestione avverrà trimestralmente. Di ciascuna riunione dovrà redigersi apposito verbale nel quale annotare i risultati del controllo.
- 13.4 Alla fine di ciascun esercizio, i membri dell'Organo di revisione predisporranno un'apposita relazione ai bilanci.
- 13.5 Per l'esercizio delle suddette funzioni, pertanto, i membri dell'Organo di revisione legale avranno accesso, in qualsiasi momento, agli atti amministrativi dell'associazione, ne controllano la regolarità e possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art.14

Collegio dei Probiviri

- 14.1 L'Assemblea dei soci potrà eleggere, se lo riterrà opportuno, un Collegio dei Probiviri composto da 5 (cinque) membri, scelti fra i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.
- 14.2 I membri del collegio durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
- 14.3 Il collegio sarà presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.
- 14.4 Ove istituito, il Collegio deciderà sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi. Esso giudicherà *ex bono et aequo* senza formalità di procedura.
- 14.5 Avverso il giudizio del Collegio, sarà possibile ricorrere al giudice ordinario.

Art.15

Gratuità delle cariche

Tutte le cariche menzionate nel presente statuto sono gratuite salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 16

Patrimonio

- 16.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione [alla data del 31/10/2014 del valore complessivo di Euro 149.240,94 - suddiviso in Fondo di dotazione di importo pari a euro 26.000,00 e Fondo di gestione di importo pari a euro 123.240,94; precisandosi che detta situazione patrimoniale è stata approvata dall'Assemblea straordinaria dei soci in data 15 dicembre 2014];
- b) da liberalità e contributi espressamente destinati a patrimonio con deliberazione del Consiglio Direttivo;
- c) dalle quote associative;
- d) da ogni altro bene e diritto di cui l'Associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.

16.2 Il patrimonio dell'Associazione dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

Art. 17

Entrate

17.1 Per l'adempimento dei propri scopi l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 16;
- eventuali quote associative non espressamente destinate ad incremento del fondo patrimoniale di dotazione;
- contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari, non espressamente vincolati all'incremento del patrimonio;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali.

17.2 Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettati dal Consiglio Direttivo che delibererà sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità e gli scopi statutari.

17.3 I versamenti al fondo comune dell'Associazione, compresa la quota associativa, non sono ripetibili; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento o di estinzione dell'Associazione, né in caso di morte, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla restituzione di quanto versato.

Art. 18

Bilancio

18.1.1 L'esercizio dell'Associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

18.2 Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre il bilancio preventivo reca il presumibile fabbisogno del successivo esercizio.

18.3 Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti dal Consiglio Direttivo e sottoposti al vaglio dell'Assemblea degli associati secondo modalità e termini di cui al presente statuto.

18.4 Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da una relazione che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui l'Associazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e degli accantonamenti.

18.5 Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositati presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea che delibererà circa la sua approvazione.

Art.19

Utili della gestione

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle



attività istituzionali e di quelle direttamente connesse all'oggetto e agli scopi dell'Associazione.

Art.20

Scioglimento

20.1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, secondo le modalità e termini di cui al precedente articolo 9, per i seguenti motivi:

- a) conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
- b) impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero degli associati indispensabile per il conseguimento dei propri fini;
- c) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni che animano l'Associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività della stessa per il perseguimento dei relativi scopi.

20.2 In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto ad altri enti che hanno fini analoghi o identici secondo quanto stabilito dall'Assemblea in sede di scioglimento e comunque in conformità delle norme applicabili.

Art.21

Norma di rinvio

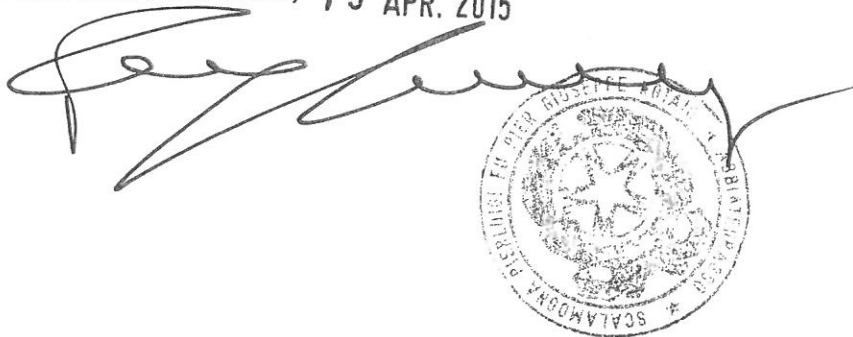
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge.

f.to Jonni Faggion

f.to Pierluigi Scalamogna (Impronta Sigillo Notarile)

E' copia conforme all'originale, munito delle prescritte firme, esistente nei miei atti.

Dalla mia residenza, 13 APR. 2015

A handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The seal features a central emblem with a cross and the text "PIERLUIGI SCALAMOGNA" around the perimeter. The signature is fluid and extends across the seal.